

Asd e Ssd, trasparenza entro il 30 giugno

Scade il 30 giugno il termine entro il quale le Asd e le Ssd dovranno adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 1, legge 124/2017.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza ha, infatti, imposto uno specifico onere di trasparenza al quale dovranno adempiere sia le associazioni sia le società sportive dilettantistiche in relazione ai sussidi, vantaggi, contributi, in denaro o in natura, loro concessi dallo Stato e da altri soggetti pubblici, quali regioni, province, comuni, federazioni sportive. L'obbligo di fornire adeguata pubblicità delle erogazioni ricevute scatta al sussistere di due condizioni, ossia l'aver ricevuto contributi da parte della pubblica amministrazione e che il valore complessivo annuo degli stessi superi i 10 mila euro. In relazione a quest'ultimo criterio si precisa che si deve fare riferimento al valore complessivo delle agevolazioni ricevute e non alla singola erogazione. Sono esclusi tutti i rapporti regolati da apposite leggi di mercato nonché i rapporti corrispettivi, laddove l'ente sportivo sia legato alla pubblica amministrazione da un rapporto contrattuale di scambio, in veste di fornitore di beni o prestatori di servizi. Esclusa tale ipotesi, qualora sussistano congiuntamente i presupposti suddetti, le Asd e le Ssd hanno l'obbligo di fornire, entro e non oltre il 30 giugno, adeguata pubblicità delle erogazioni percepite nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 31/12/2019. Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno pubblicare le informazioni nei propri siti web o in analogo portale digitale, entro il 30 giugno dell'annualità successiva a quella di percezione del contributo e ottenimento dei vantaggi. Le società sportive dilettantistiche, quali imprese, dovranno riportare un'apposita rendicontazione dei vantaggi ricevuti nella nota integrativa al bilancio annuale d'esercizio o consolidato (ove redatto). In questo caso non ha valore il termine sancito per gli enti associativi, essendo il deposito del bilancio da effettuare entro 30 giorni dalla data dell'assemblea di approvazione. Dall'1/1/2020 scatta per le associazioni e le società inadempienti una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% delle somme ricevute, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

*Francesca Solinas, studio legale
Martinez&Novebaci*

— © Riproduzione riservata — ■